

CTI e Ufficio Scolastico di Verona

GIORNATA DI FORMAZIONE

DOCENTI TUTOR

GIORNATA DI FORMAZIONE

DOCENTI TUTOR

VERONA, 14 DICEMBRE 2011

IPSAR "BERTI" VERONA

INTEGRAZIONE ED EDUCAZIONE

INCLUSIVA: IL RUOLO DEL

SOSTEGNO

Dott. Angelo Lascioli (Università di Verona)

Il nucleo concettuale su cui si regge la “via italiana all’integrazione”

- Tra socializzazione, riabilitazione e apprendimento esiste un nesso inscindibile. Da qui la convinzione che la gestione e la promozione umana della persona con disabilità debba avvenire in contesti in cui *socializzare, riabilitare e apprendere* operino insieme secondo una logica di sistema.

Un *cantiere* ancora aperto che rischia di invecchiare prima che sia chiuso

- Primo SAL (stato avanzamento lavori): inserire diverso da integrare;
- Secondo SAL: l'integrazione può nascere nella scuola, ma non può "morire" dentro la scuola;
- Terzo SAL: l'integrazione scolastica non può essere sub-appaltata agli insegnanti di sostegno.

Primo SAL: inserire, diverso da integrare

- L'opzione di fondo consistente nel riconoscere il diritto-dovere all'istruzione per tutti, come stabilito nelle Leggi 118/71 e 517/77, non ha generato **da subito** l'auspicato processo di integrazione che aveva ispirato il legislatore;
- *La socializzazione dell'handicap* senza una riorganizzazione della didattica, **NON** è un'integrazione.

Integrare: qualcosa di più e di diverso dal “fare posto”

- La “via italiana all’integrazione”, incagliata nelle logiche dell’inserimento, ha avuto bisogno di un ritocco e di un nuovo input, arrivato attraverso la **Circolare Ministeriale n. 250 del 03 settembre 1985**;
- In essa si afferma il principio che le difficoltà di apprendimento derivanti da situazioni di handicap non possono costituire un ostacolo all’esercizio del diritto-dovere (del bambino speciale) all’istruzione. È compito e dovere della scuola garantire a ciascun alunno le opportunità di esperienze e le risorse culturali di cui ha bisogno.

Secondo SAL: l'integrazione può nascere nella scuola, ma non può “morire” dentro la scuola

- Perché l'integrazione risulti efficace, non basta una scuola capace di integrare, è necessaria anche una società nella quale la persona con disabilità sia riconosciuta nei suoi **diritti/doveri di cittadinanza**;
- Da qui l'elaborazione di un nuovo testo di legge, la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, **espressione di una più articolata e globale considerazione dei problemi che la persona con disabilità deve affrontare, non solo in età scolare ma durante tutto l'arco della vita.**

Integrazione: un obiettivo da condividere *in primis* nella scuola

- L'integrazione, infatti, non è problema che riguarda i soli soggetti disabili, o solo i loro familiari, o solo l'insegnante di sostegno;
- Nel Decreto Ministeriale n. 226 del 27 giugno 1995 si evidenzia la “necessità che tutto il personale scolastico sia riqualficato in funzione della messa in atto di strategie e di tecniche che consentano di realizzare una piena ed effettiva integrazione scolastica”.

Terzo SAL: l'integrazione scolastica non può essere sub-appaltata agli insegnanti di sostegno;

- Per quanto la norma stabilisca che l'insegnante di sostegno sia risorsa finalizzata a promuovere differenziati processi di integrazione **rivolti alla classe**, ancora oggi tale figura professionale viene considerata e vissuta come "l'insegnante del bambino/alunno certificato";
- L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, che viene assegnato - in piena contitolarità con gli altri docenti - alla classe in cui è inserito il soggetto "certificato con handicap" per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni" (Circolare Ministeriale n. 250/1985 - Nota del 2 ottobre 2002, n. 4088).

Alcuni problemi intrinseci all'integrazione

- 1. La norma prevede che la risorsa fondamentale su cui si regge il sistema di integrazione, ovvero l'insegnante di sostegno, sia resa disponibile alla scuola **solo nei casi in cui sia presente in classe almeno un alunno con “certificazione di handicap”** (si veda Legge 104/92 e Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

- 2. La logica - di tipo normativo – su cui si regge il modello d'integrazione scolastica in Italia, vincola la risorsa “insegnante di sostegno” alle modalità e all'iter di certificazione che, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, fanno riferimento ad un sistema di valutazione dell'alunno in difficoltà sbilanciato verso l'esterno rispetto alla scuola e affidato a specialisti di formazione medico-sanitaria.

- 3. L'integrazione scolastica risulta dipendente da una risorsa *straordinaria* (quella dell'insegnante di sostegno), disponibile solo se un sistema di valutazione esterno alla scuola – i professionisti della certificazione - ne stabilisce la necessità sulla base di indicatori (di tipo nosografico) scollegati dagli indicatori (di tipo pedagogico) funzionali all'individuazione, gestione e presa in carico dei diversi bisogni educativi speciali presenti nella classe.

Oltre l'integrazione: l'inclusione

- Il sistema scolastico italiano si trova attualmente in una situazione di passaggio: da un lato, si può dire di aver aperto il “cantiere dell'integrazione” degli alunni disabili; dall'altro, la sfida rappresentata dalla complessità della domanda di educazione proveniente dalla società, impone un ripensamento del sistema in una prospettiva inclusiva (*Inclusive education*).

Il principio fondamentale della scuola inclusiva è che tutti gli alunni dovrebbero imparare insieme, indipendentemente dalle loro difficoltà o differenze.

- Secondo quest'ottica, le istituzioni educative sono chiamate a modificare se stesse per essere in grado di accogliere e rispondere al bisogno di educazione di *ogni* bambino, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, relazionali, sociali, ecc. Affinché si possa realizzare il sistema dell'educazione inclusiva, **nella Dichiarazione di Salamanca si afferma che i sistemi educativi devono sviluppare una pedagogia centrata sul singolo bambino (child-centred pedagogy), rispondendo così in modo flessibile alle esigenze di ciascuno** (*New thinking in special needs education*, in "The Salamanca Statement", pp. 11-12).

Tale pedagogia si fonda sull'idea innovativa che le *differenze* vadano considerate come *normali*

- In altri termini, la piena realizzazione del sistema dell'*Inclusive education*, non consiste nel dare un posto nella scuola anche a chi è rappresentante di qualche *differenza*, ma nel **trasformare la scuola in un luogo in cui l'apertura e l'accoglienza delle differenze diviene proprio ciò che ne caratterizza e qualifica l'organizzazione e la proposta educativa e formativa.**

In che direzione si muove il sistema di integrazione scolastica italiano?

LE LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **agosto, 2009**)
introducono nel lessico dell'integrazione terminologie che appartengono al modello dell'Inclusive Education

La nuova terminologia dell'integrazione

- [Si è andato infatti affermando il “**modello sociale della disabilità**”, secondo cui la disabilità è dovuta dall'interazione fra il deficit di **funzionamento della persona** e il contesto sociale. Quest'ultimo assume dunque, in questa prospettiva, carattere determinante per definire il grado della **Qualità della Vita** delle persone con disabilità. In linea con questi principi si trova l'ICF, l'*International Classification of Functioning*, che si propone come un modello di classificazione bio-psico-sociale decisamente attento **all'interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive**]
- [Per ciò che riguarda le pratiche scolastiche, si riconosce la **responsabilità educativa di tutto il personale della scuola** e si ribadisce la necessità della corretta e puntuale progettazione individualizzata per l'alunno con disabilità, in accordo con gli Enti Locali, l'ASL e le famiglie].

(Vedi: Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, agosto 2009)

Conseguenze

- A) Si può osservare che il nucleo fondamentale delle Linee guida – così come per il modello dell'*Inclusive education* – consiste nel **superamento culturale della distinzione tra alunno *normale* (non certificato) e alunno speciale (in quanto certificato)**, a vantaggio dell'analisi del funzionamento (presenza o assenza di bisogni educativi speciali).

- **B) Superamento della distinzione tra risorse ordinarie (quelle idonee a gestire gli alunni cosiddetti *normali*) e risorse *straordinarie* (quelle con cui rispondere alla presenza in classe degli alunni cosiddetti *speciali* in quanto certificati con handicap).**

- **C) Superamento della distinzione tra insegnanti “ordinari” (senza le necessarie conoscenze dei Bisogni Educativi Speciali) e insegnanti “specializzati”**: vedi Inghilterra, dove nel 2004 è stato pubblicato dal Department for Education and Skills il “*Removing Barriers to Achievement. The Government Strategy for SEN*” in cui si stabilisce la necessità di una formazione in educazione speciale a livello ITT (Initial Teacher Training), ovvero rivolta obbligatoriamente a tutti i candidati docenti.

In Conclusione

- Tra il modello italiano di integrazione e il modello dell'*Inclusive education* non ci sono né opposizioni né contrasti; tuttavia essi fanno riferimento a modalità differenti di pensare una “**scuola per tutti e per ciascuno**” (*Carta di Lussemburgo*, 1996). Dal confronto tra i due modelli emerge con sufficiente evidenza che la risposta alla domanda di educazione che proviene dalla società contemporanea può essere accolta solo se le istituzioni educative, in primis la scuola, avranno il coraggio, la forza e le risorse per realizzare profondi cambiamenti, specialmente a livello organizzativo e gestionale.